

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026, n. 4

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
(GU n.34 del 5-9-2026)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 20 maggio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge regionale e' finalizzata a concedere specifici contributi a favore del Comune di Genova, della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona per sostenere l'efficientamento e la riorganizzazione del settore del trasporto pubblico locale.

Art. 2

Contributo in conto capitale
per investimenti

1. Al fine di sostenere gli investimenti previsti nel piano industriale di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico locale operante nell'ambito territoriale ottimale della Citta' metropolitana di Genova, la Giunta regionale concede un contributo agli investimenti, da realizzarsi anche mediante l'acquisto di beni strumentali all'erogazione del servizio, pari a euro 40.000.000,00 a favore del Comune di Genova.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' liquidato, in un'unica soluzione, previa omologazione da parte del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), degli accordi di ristrutturazione dei debiti, definiti ai sensi dell'art. 57 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 14/2019, stipulati dall'azienda di cui al comma 1 con i propri creditori nell'ambito del percorso di ristrutturazione intrapreso.

3. Il Comune di Genova, entro il 30 giugno di ciascun anno, procede alla rendicontazione alla Regione degli investimenti dell'anno precedente. La Giunta regionale istituisce un comitato di sorveglianza che monitora l'attuazione degli investimenti previsti nel piano industriale. I componenti del comitato svolgono l'attivita' a titolo gratuito.

4. A copertura dell'investimento di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16, 17, 18, 19 e 20, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), e' autorizzata, per l'anno 2026, a ricorrere all'indebitamento, nell'importo massimo di euro 40.000.000,00 ulteriori, alle stesse condizioni di tasso e durata, rispetto a quelli autorizzati per il medesimo esercizio dall'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028), con conseguente modifica dei prospetti dell'«Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento - Parte I - Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito decreto legislativo n. 118/2011 - art. 11», e del «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome», come da allegati alla presente legge.

Art. 3

Intervento straordinario
per l'efficientamento del servizio

1. Al fine di consentire un intervento straordinario per l'efficientamento del servizio e la riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta regionale concede contributi in conto esercizio fino all'importo massimo complessivo di euro 3.300.000,00, di cui euro 1.300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2027, a favore della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona, per attivare procedure di esodo anticipato del personale dipendente di tali

aziende.

2. L'intervento straordinario e' attivato a seguito della presentazione, da parte degli enti competenti, di appositi piani di efficientamento predisposti previo svolgimento di procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale delle aziende interessate. I piani devono essere compatibili con le normative vigenti, ivi comprese quelle in materia di ammortizzatori sociali, e devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2027.

3. Le risorse sono ripartite tra gli enti in misura proporzionale in funzione dei piani di efficientamento presentati e validati dagli stessi e sono liquidate semestralmente secondo lo stato di avanzamento dei piani.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede come segue:

Anno 2026:

per euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00) mediante le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026-2028 di seguito dettagliate:

stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00) al Titolo 6 «Accensione prestiti», Tipologia 300 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine»;

stato di previsione della spesa:

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00) alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

per euro 860.000,00 (ottocentosessantamila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

per euro 641.500,00 (seicentoquarantunomilacinquecento/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2026-2028.

Anno 2027:

per euro 1.679.000,00 (unmilioneiseicentosettantanovemila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

per euro 1.324.000,00 (unmilionetrecentoventiquattromila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2026-2028;

Anno 2028:

per euro 1.621.000,00 (unmilioneiseicentoventunomila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

per euro 1.382.000,00 (unmilionetrecentoottantaduemila/00) con le risorse allocate alla Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, per gli esercizi successivi al 2028, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028:

Anno 2026:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2027:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova addi' 18 maggio 2026

Il Presidente: Bucci

(Omissis).